

Prot. n° 1538/26/P.G.

Calcinato, 15.05.2026

Egr. Sig.  
**Ing. Giuseppe Negrinelli**  
Via Rezzole n.10  
25086 Rezzato (BS)

Spett.le  
**Comune di Rezzato**  
**Area Tecnica**  
[protocollo@comune.rezzato.bs.it](mailto:protocollo@comune.rezzato.bs.it)

**Oggetto: Piano Attuativo interferente con tronco di canale secondario derivato dalla roggia Ganassona in Via Breve a Rezzato.**

Con riferimento alla Vostra richiesta pervenuta in data 06/05/2026, riguardante la realizzazione di Piano Attuativo interferente con tronco di canale secondario derivato dalla roggia Ganassona in Via Breve a Rezzato,

**premessato che:**

con delibera del 16/12/2024 n. XII/3668 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" la Giunta della Regione Lombardia ha aggiornato la normativa in materia, disponendo che i Consorzi svolgano le funzioni di polizia idraulica sui canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'allegato C della delibera stessa nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 8/2/2010 n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5, legge regionale 5/12/2008 n. 31";

**considerato che**

- nel sopralluogo eseguito dal personale tecnico del Consorzio si è accertato che i lavori interessano canale secondario derivato dalla roggia Ganassona facente parte del comprensorio del Consorzio di Bonifica Chiese;
- il canale ha funzione di "Canale Distributore Secondario", come previsto nel Regolamento di Esercizio e Polizia Idraulica del Consorzio Chiese e pertanto soggetto alle sue norme;
- l'intervento proposto non comporta alterazioni dal punto di vista patrimoniale;

**visto:**

- l'esito del sopralluogo eseguito dal personale Tecnico e di sorveglianza del Consorzio, nel quale si è accertata, per quanto possibile, la consistenza dei luoghi e dei lavori da eseguire;
- che il canale in oggetto termina su terreni privati;
- la documentazione tecnica allegata alla richiesta, illustrante il nuovo Piano Attuativo;
- che la tombinatura del canale è stata eseguita presumibilmente durante i lavori di urbanizzazione della Via Breve in quanto su parte della copertura è stato realizzato marciapiede e la strada e in parte dalla proprietà Richiedente;
- che per la presente richiesta, non sussistono motivazioni di ordine tecnico che non consentano i lavori richiesti pur con le necessarie prescrizioni e completamenti;

si comunica che

**l'autorizzazione**

riguardante la realizzazione di Piano Attuativo interferente con tronco di canale secondario derivato dalla roggia Ganassona in Via Breve a Rezzato, verrà rilasciata, esclusivamente per quanto di competenza, nella consueta forma di Concessione precaria ed alle seguenti condizioni:

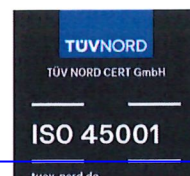
- 1) i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte senza arrecare pregiudizio ai manufatti irriguo-idraulici esistenti con particolare riferimento alla loro integrità strutturale e per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- 2) considerato che:
  - ✓ per realizzare l'ampliamento della Via Breve e piazzale al servizio del nuovo edificio di progetto verrà utilizzata l'esistente copertura del canale, il Richiedente dovrà verificare che il manufatto irriguo-idraulico esistente sia in grado di sopportare dal punto di vista strutturale i nuovi utilizzi di tipo carrabile;
  - ✓ verrà eseguito fabbricato e muro di cinta nella fascia di rispetto del canale derivato dalla roggia Ganassona;

**Consorzio di Bonifica Chiese**

Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179

Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012

PEC: [consorziochiese@pec.it](mailto:consorziochiese@pec.it) – E-mail: [info@consorziochiese.it](mailto:info@consorziochiese.it) – [www.consorziodibonificachiese.it](http://www.consorziodibonificachiese.it)



- ✓ dovrà essere garantita l'accessibilità al canale che rimarrà intercluso nel piazzale del nuovo edificio di progetto;
- ✓ la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, compreso la pulizia interna della tubazione esistente e opere accessorie (pozzetti, grigliati, ecc.), per la parte di competenza, sarà in capo al Richiedente;

**con la presente si rilascia Nulla Osta al progetto presentato, allegato alla richiesta.**

- 3) Qualora si verificassero, anche in futuro cedimenti, assestamenti o malfunzionamenti del canale esistente, interessato dal presente intervento, il Consorzio notificherà alla ditta Richiedente, o sue subentranti, con lettera raccomandata o a mezzo di agente consorziale, l'ordinanza ad eseguire i necessari lavori di consolidamento e ripristino per la conservazione e funzionalità delle opere consortili. Se entro un termine massimo di 15 giorni le opere non fossero ripristinate, vi provvederà direttamente il Consorzio, con rivalsa delle spese sostenute come previsto nel Regolamento Consorziale, a carico del Richiedente.

La concessione viene rilasciata fatti salvi tutti i diritti dei terzi o di altri Enti competenti, in relazione all'esecuzione dei lavori ed in dipendenza degli stessi. Ogni e qualsiasi responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei terzi estranei per quanto oggetto di Concessione, sarà a totale carico dei richiedenti, sollevando il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà consorziale o demaniale, alle persone o alle cose, come pure dovrà tenere indenne e sollevato lo stesso da ogni reclamo, azione o molestia, anche di carattere giudiziario che potranno essere promosse da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati.

- 4) Il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno che possa derivare alla proprietà consorziale o demaniale, alle persone o alle cose, e a terzi in genere in ragione dell'inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente concessione, e si obbligano a sollevare e manlevare il Consorzio da qualsiasi richiesta risarcitoria di qualunque natura connessa e derivante dai lavori e dalle opere eseguite sopra la roggia Ganassona, come ad esempio da interferenze tra l'esercizio del sopra citato canale e il nuovo edificio, da allagamenti dovuti a fuoriuscite d'acqua od infiltrazioni dai canali, così come da allagamenti causati da eventi eccezionali che provochino lo straripamento dei canali consorziali o demaniali posti nelle vicinanze dell'immobile, da umidità, muffe, e situazioni di insalubrità, assumendo a proprio carico tutte le necessarie opere da eseguire a protezione, difesa e conservazione degli esistenti immobili.

In particolare, saranno rimborsate dal Richiedente le spese di assistenza legale e tecnica che il Consorzio dovrà sostenere per la tutela delle proprie ragioni a seguito delle iniziative di terzi sopra descritte.

- 5) Rimane comunque fatto salvo ogni diritto e servitù riguardante il canale e la relativa fascia di rispetto a favore del Consorzio così come prescritto dai Regolamenti Regionali e Consorziali.

E' fatto divieto assoluto, alla ditta Concessionaria, di immettere qualsiasi tipo di acqua nei canali appartenenti o confluenti nella rete consortile.

- 6) Il presente Nulla Osta:

- è subordinato alla piena accettazione con osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti Leggi e Delibere Regionali in materia di Polizia Idraulica e dal Regolamento di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica Chiese;
- è subordinato al rispetto dei Regolamenti Comunali e dal reperire eventuali autorizzazioni di altri Enti;
- è subordinato alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere di tombinatura eseguite in passato e delle eventuali opere di nuova esecuzione;
- è subordinato all'approvazione mediante opportuno atto deliberativo da parte del competente organo amministrativo del Consorzio.

- 7) Qualora avvenisse trapasso di proprietà delle opere di cui al presente Nulla Osta, copia dello stesso dovrà essere allegato all'atto notarile e il concessionario dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio concedente, restando però tenuta ad osservare tutti gli obblighi contratti con la presente, fino a quando i nuovi proprietari non abbiano ottenuto il riconoscimento del subingresso nel Nulla Osta. Il Nulla Osta è accordato in via assolutamente precaria per una durata di anni 19 (diciannove); alla scadenza, qualora non siano intervenute modifiche alle opere autorizzate con la presente, il Nulla Osta si intenderà rinnovato tacitamente, fatto salvo richiesta scritta di disdetta da presentare 6 (sei) mesi prima della scadenza. Il concessionario in indirizzo ha la facoltà di rinunciare al presente Nulla Osta, mediante comunicazione scritta, almeno sei mesi prima della scadenza annuale; in tal caso lo stesso dovrà provvedere a propria cura e spese a rimuovere le opere concesse.

La mancata osservanza delle norme sopracritte provoca la revoca del presente Nulla Osta.

Distinti saluti.

**IL COLLABORATORE TECNICO**  
(Piernicola Guerreschi)



**IL DIRETTORE DEL CONSORZIO**  
(Francesco Proserpio)

